

Statuto
della Associazione "L'Arcolaio" Associazione di Promozione Sociale

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Bari, via Andrea da Bari 51.

L'Associazione denominata "L'Arcolaio" Associazione di Promozione Sociale - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. L'associazione "L'Arcolaio"- APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Durata

Art. 2. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Autonomia

Art. 3. L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

Finalità e attività

Art. 4. L'associazione "L'Arcolaio" APS più avanti denominata per brevità associazione, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-

le di cui al presente articolo;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione, quindi, può svolgere, per conto proprio o per conto terzi, attività relative ai servizi di seguito indicati, di carattere socio-sanitari, educativo-assistenziali, di promozione del benessere comunitario, di studio e ricerca sociale e di ogni altra forma rivolta a persone bisognose, orientate in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone.

Inoltre, si occupa di perseguire l'interesse generale della Comunità, finalizzata alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativo-assistenziali.

Dette attività possono riguardare:

- Espletamento di attività finalizzate alla gestione dei conflitti interpersonali attraverso gli strumenti della mediazione e dell'ascolto;
- Tutela e assistenza, sotto ogni profilo, dei minori coinvolti in situazioni di crisi familiari e/o di contrasto con l'ordinamento sociale;
- Prevenzione del disagio minorile;
- Organizzazione di gruppi di sostegno alla persona;
- Svolgimento di attività di sensibilizzazione scolastica in relazione alla gestione delle relazioni interpersonali;
- Organizzazione di gruppi ludico-espressivi di sostegno e socializzazione per bambini con difficoltà familiari e/o sociali;
- Svolgimento di attività di informazione/formazione attraverso conferenze, seminari, corsi e simili, sulle tematiche relative alle relazioni umane e a tutte le problematiche che ne possono derivare;
- Erogazione di servizi e interventi per l'assistenza, la riabilitazione e la risocializzazione di soggetti portatori di handicap e/o disagio psichico;
- Erogazione alle aziende ed ai lavoratori di servizi finalizzati all'assistenza ed alla riconciliazione in tutti quei fenomeni di violenza o persecuzione sul luogo di lavoro, con particolare riguardo ai cosiddetti

casi di "mobbing";

- Espletamento di ogni altra attività che sia strettamente connessa a quelle sopraelencate.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Beneficiari

Art. 5. I destinatari dei servizi sono persone bisognose di interventi sociali in relazione all'età, alla condizione personale e familiare, o per la provenienza etnica e/o nazionale e comunque alla più generale condizione di svantaggio sociale e familiare.

Associati

Art. 6. Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio della domanda di iscrizione all'associazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 7. VOLONTARI

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 8. SOCI SOSTENITORI

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

ART. 9. LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati

Diritti e doveri degli aderenti

Art. 10. Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere e-

letti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di 60 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 11. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea.

Perdita della qualifica di associato

Art. 12. La qualifica di associato si perde per:

- a. morte,
- b. dimissioni,
- c. morosità nel pagamento delle quote associative.

I provvedimenti concernenti la perdita di qualifica di associato vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 13. La qualifica di associato si perde altresì per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, nei seguenti casi:

- a. indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- b. inattività prolungata.

Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso può fare ricorso all'Assemblea la quale delibererà in merito, nella sua prima seduta utile.

Quota associativa

Art. 14. L'assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dagli associati. E' facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti. I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Organi sociali

Art. 15. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 16. I componenti gli organi sociali ricevono il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed eventualmente potrà essere loro corrisposto un compenso.

Assemblea degli associati

Art. 17. L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti gli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. Il giorno e l'ora della seconda convocazione deve avvenire un giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate

mediante convocazione a mezzo lettera semplice e/o e-mail inviata a tutti gli associati (es. whatsapp), anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, almeno 8 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Tutti gli associati, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti e per delega. Mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 18. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determinare la quota associativa annua;
- discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- definire il programma generale annuale di attività;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

- approvare regolamenti;

- esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;

- decidere sui ricorsi presentati dai soci esclusi;

- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 19. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 3 a 5, nominati dall'Assemblea; dura in carica 3 esercizi.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- propone all'Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali.

- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;

- redige il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio



trascorso, nonché quello preventivo per l'anno in corso e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;

- riceve le domande di adesione di nuovi associati che accoglie o rigetta;

- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di associato, di cui all'art. 12;

- delibera i provvedimenti di esclusione, di cui all'art. 13, da sottoporre a ratifica assembleare.

Ai componenti del Consiglio Direttivo potrà essere corrisposto un compenso.

Possono far parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente.

Il Presidente

Art. 22. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca.

Il Presidente rimane in carica, con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

Esercizio sociale - Bilancio

Art. 23. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il Bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Entrate e Patrimonio sociale

Art. 24. Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote associative;
- b) contributi degli aderenti;

- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e) documentate attività o progetti;
- f) contributi di organismi internazionali;
- g) donazioni e lasciti testamentari;
- h) rimborsi derivanti da convenzioni;
- i) entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie;
- l) proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.

Art. 25. Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 26. E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse.

Pubblicità e trasparenza

Art. 26 bis. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 26 ter. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 27. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i



verbali redatti per atto pubblico;

- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 28. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 29. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile e al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.



Verbale assemblea straordinaria

L'anno 2019, il giorno 16, del mese di settembre, alle ore 17:00, presso la sede legale sita in Bari alla Via Andrea da Bari n. 51, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "L'Arcolaio ONLUS" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Marco Montedoro, verbalizza la Sig.ra Lidia Patella.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n° 8 soci su n° 10 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto all'art. 17, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli dello statuto così come modificato, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17:50 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Lidia Patella

 **Agenzia Contraste**
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Il Presidente
Marco Montedoro

Registrato Bari il 08 OTT 2019
al n. 7859 serie 3
ESENTE

L'INCARICATO (*)
Andrea CORATELLA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Anna Maria Imperato



FOGLIO PRESENZE VERBALE ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE			
n.	NOME	COGNOME	FIRMA
1	MARCO	MONTEDORO	<i>Marco Montedoro</i>
2	ILDA	RIVOIR	<i>Ilda Rivoir</i>
3	CELESTE	DE FINA	<i>Celeste De Fina</i>
4	MASSIMO	CALIA DI PINTO	<i>Massimo Calia Di Pinto</i>
5	MONICA	SGOBIO	<i>Monica Sgobio</i>
6	ANNA	COLONNA	<i>Anna Colonna</i>
7	LIDIA	PATELLA	<i>Lidia Patella</i>
8	GRAZIA	RUGGIERO	<i>Grazia Ruggiero</i>
9			
10			
11			
12			

